

REGIONE CAMPANIA



A.DI.S.U. - Salerno

Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

per i lavori di adeguamento funzionale e normativo della cabina elettrica
MT/BT a servizio della mensa dell'A.DI.S.U. Salerno
nel Campus di Fisciano (SA)

- Codice CIG 5402975404 -

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
AFFARI GENERALI, TECNICI ED INFORMATICI
(arch. Angelo Mancusi)

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 - Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali.....	3
Art. 4 - Descrizione sommaria dei lavori - rinvio.....	4
Art. 5 - Modalità di aggiudicazione dell'appalto	4
Art. 6 - Osservanza del Capitolato Generale, del Regolamento sui Contratti Pubblici e di altre Norme.....	4
Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto	5
Art. 8 - Subappalto e cottimo.....	6
Art. 9 - Varianti delle opere progettate	6
Art. 10 - Revisione prezzi e quote di incidenza	6
Art. 11 - Pagamento dei lavori	6
Art. 12 - Cauzione provvisoria.....	7
Art. 13 - Cauzione definitiva e garanzie	7
Art. 14 - Norme generali per l'esecuzione dei lavori	8
Art. 15 - Programma esecutivo dei lavori	8
Art. 16 - Oneri a carico dell'Impresa	9
Art. 17 - Prescrizioni in materia di Sicurezza.....	11
Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 19 - Danni dipendenti da forza maggiore	12
Art. 20 - Responsabilità dell'Impresa	12
Art. 21 - Anticipazioni fatte dall'Impresa	13
Art. 22 - Domicilio legale dell'Impresa - Controversie	13
Art. 23 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro	13
Art. 24 - Consegna dei lavori - Sospensioni e Riprese dei lavori.....	13
Art. 25 - Tempo utile per ultimare i lavori	14
Art. 26 - Penali per ritardi – Premio di accelerazione	14
Art. 27 - Accertamento e misurazione dei lavori	14
Art. 28 - Conto finale, Certificato di regolare Esecuzione.....	14
Art. 29 - Direzione tecnica del cantiere, Direttore dei Lavori	15
Art. 30 - Disciplina nel cantiere	15
Art. 31 - Orario di lavoro e lavoro straordinario	15
Art. 32 - Ordini della Direzione Lavori.....	16
Art. 33 - Difetti di costruzione.....	16
Art. 34 - Inadempienze dell'assuntore.....	17
Art. 35 - Materiali ed apparecchiature a piè d'opera ed esecuzione dei lavori: condizioni generali di accettazione e prove di controllo.....	17
Art. 36 - Piani di sicurezza	18
Art. 37 - Inadempimento e risoluzione del contratto.....	20
Art. 38 - Risoluzione anticipata	21
Art. 39 - Recesso.....	21

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto riguarda i lavori di adeguamento funzionale e normativo della cabina elettrica MT/BT a servizio della mensa dell'A.DI.S.U. Salerno nel Campus di Fisciano (SA).

L'esecuzione dei lavori avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e le particolarità tecniche del progetto del quale l'Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a base di Appalto ammonta ad € **221.228,49** (diconsi euro duecentoventunomiladuecentoventotto/49) così suddiviso:

- Importo esecuzione lavori "a corpo": € 214.257,42 (soggetto a ribasso d'asta)
- Importo per oneri della sicurezza: € 6.971,07 (non soggetto a ribasso)

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici (D.P.R. 34/2000) la categoria prevalente è la seguente: **OG 10**.

Le quantità delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dagli artt. 161 e 162 del nuovo Regolamento sui Contratti Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010.

Art. 3 - Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera alle condizioni di offerta.

Al momento della presentazione dell'offerta l'Impresa, nell'accettare i lavori designati in Capitolato, deve dichiarare:

- a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute;
- b) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dei lavori, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'Impresa non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Codice Civile e, comunque, imprevedute in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Art. 4 - Descrizione sommaria dei lavori - rinvio

L'intervento ha come obiettivo primario quello di riqualificare funzionalmente e normativamente il sistema elettrico in Media e Bassa Tensione della cabina elettrica MT/BT a servizio della mensa DI Fisciano (SA) alle nuove e mutate esigenze nate in seno alle attività della mensa stessa, tenendo in conto l'imminente ristrutturazione generale.

Per la descrizione dettagliata delle lavorazioni si rimanda alla documentazione del progetto esecutivo.

Art. 5 - Modalità di aggiudicazione dell'appalto

Il criterio di aggiudicazione, conforme al vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - prevede l'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante un ribasso d'asta sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Art. 6 - Osservanza del Capitolato Generale, del Regolamento sui Contratti Pubblici e di altre Norme

In tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato, l'Appalto è soggetto all'esatta osservanza delle seguenti statuizioni:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore.
- D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per come aggiornato dal D.P.r. 207/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante la *"Disciplina dei Lavori pubblici, dei Servizi e delle Forniture in Campania"*;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".
- il "Regolamento di attuazione della legge regionale n. 3 del 27.02.2007 'Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24 marzo 2010;
- la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. relative all'oggetto dell'appalto.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Impresa - su richiesta del Direttore dei Lavori - è tenuta all'osservanza delle più recenti norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte quelle già emanate e non richiamate o che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto

Formano parte integrante del Contratto:

- a) Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000, per come aggiornato dal D.P.R. 207/2010, anche se non materialmente allegato;
- b) il Regolamento sui Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010, anche se non materialmente allegato;
- c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) i seguenti elaborati costituenti il progetto esecutivo:

Documento	Titolo	Tecnico Firmatario
RE	Cabina mensa di Fisciano- Relazione Tecnica con allegati di calcolo	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
IE01	Cabina elettrica mensa Fisciano- Planimetria generale	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
IE02	Cabina elettrica mensa Fisciano- Schema magliato MT/BT	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
IE03	Cabina elettrica mensa Fisciano- Planimetria componenti	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
IE04	Cabina elettrica mensa Fisciano- Planimetria canalizzazioni e cavidotti	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
IE05	Cabina elettrica mensa Fisciano- Planimetria impianto di dispersione	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
IE06	Cabina elettrica mensa Fisciano- Schema unifilare di potenza- Quadro QMT	Ing. Roberto Campagna
IE07	Cabina elettrica mensa Fisciano- Schema unifilare di potenza- Quadro QTR	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
DT	Disciplinare Tecnico	Ing. Roberto Campagna
PM	Cabina mensa di Fisciano- Piano di manutenzione dell'opera	Arch. Roberto Borriello
PSC	Piano di sicurezza e coordinamento	Ing. Alfredo Landi
CM	Cabina mensa di Fisciano- Computo metrico estimativo	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
EP	Cabina mensa di Fisciano- Elenco prezzi	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
AP	Cabina mensa di Fisciano- Analisi prezzi	Ing. Roberto Campagna P.e. Giovanni D'Aniello
	Cronoprogramma	Ing. Roberto Campagna

- e) l'offerta economica dell'impresa.

Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme citate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'ordine di elenco dei documenti contrattuali costituisce priorità in caso di discordanza fra gli stessi.

Art. 8 - Subappalto e cottimo

Il subappalto, regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verrà concesso nei modi e nelle forme previste dalla normativa legislativa vigente all'atto dell'appalto, anche in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, restando in ogni caso sempre integra la responsabilità dell'Impresa che deve continuare a rispondere, pienamente e direttamente, nei confronti della stessa Amministrazione Appaltante, della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli impegni.

Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili e/o affidabili in cottimo.

Secondo la normativa sopraindicata è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletata che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Ove l'Impresa faccia ricorso ad altre Ditte per la fornitura (ed eventualmente per la messa in opera) di materiali di ogni genere è tenuta a prescegliere Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori di cui al presente Capitolato, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro.

L'Impresa se espressamente richiesto è tenuta altresì a segnalare all'Ufficio di Direzione dei Lavori i nominativi dei fornitori.

Qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono esclusivamente eseguite dai soggetti affidatari.

Art. 9 - Varianti delle opere progettate

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le varianti in diminuzione migliorative delle opere in progetto proposte dall'Appaltatore dovranno essere conformi ai contenuti di cui all'articolo 162 del Regolamento.

Si ribadisce la circostanza che, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei limiti di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 14, del Regolamento e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 10 - Revisione prezzi e quote di incidenza

In base alla vigente normativa non è prevista l'applicazione della revisione ai prezzi contrattuali.

Art. 11 - Pagamento dei lavori

I lavori a corpo saranno valutati e contabilizzati con le modalità riportate nel Regolamento.

I pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui all'art. 143 del Regolamento, saranno effettuati ogniqualvolta l'avanzamento lavori, convenzionalmente valutati nel modo sopra indicato, raggiunga **un importo pari al 30% dell'importo a base di contratto**, ottenuti applicando i prezzi

offerti dall'Appaltatore ovvero quelli di elenco al netto del ribasso d'asta, ed applicando le ritenute di garanzia **nella misura dello 0,5%** di cui all'art. 4, co. 3, del Regolamento.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede ad informare per via telematica gli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, tramite il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette in quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nei modi e nelle forme di legge.

Le ritenute di cui sopra possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

In caso di sospensioni dei lavori con durata superiore a 90 giorni (novanta) potrà essere corrisposto all'Appaltatore un acconto, al netto delle ritenute di cui sopra e proporzionale ai lavori svolti, qualunque ne sia l'ammontare.

La rata di saldo verrà pagata all'emissione dello stato finale, previa costituzione di fideiussione, alle condizioni di cui all'art. 102 del Regolamento.

Art. 12 - Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, come indicata nella lettera d'invito, è dovuta con le modalità previste dall'articolo 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 13 - Cauzione definitiva e garanzie

Al momento della stipulazione del contratto, salvo avvio d'urgenza dei lavori, l'Impresa deve depositare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del codice dei Contratti, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, **nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito**. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, **pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito**, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del codice dei Contratti da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione viene decurtata in forma percentuale per Imprese "certificate" ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione e i suoi collegati da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato.

A tale scopo l'esecutore dei lavori dovrà stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito di € 220.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00. Di detta polizza l'appaltatore sarà tenuto a fornirne copia all'A.DI.S.U. entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

Art. 14 - Norme generali per l'esecuzione dei lavori

a) *L'Impresa, nell'esecuzione dei lavori, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti.*

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dei lavori, applicando i documenti all'uopo redatti ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché le eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione.

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.

b) *Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori.*

L'Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Tuttavia l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

c) *Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa.*

Qualora l'Impresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l'Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste in progetto.

Art. 15 - Programma esecutivo dei lavori

Ai fini del compimento delle opere nei tempi contrattuali l'Appaltatore dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un programma operativo dei lavori, che costituisca dettaglio del cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione dei lavori, nel pieno rispetto del tempo utile assegnato nel presente capitolato.

Detto programma, che dovrà garantire l'ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale ed al quale l'Appaltatore dovrà attenersi durante l'esecuzione delle opere, sarà sottoposto all'esame dell'Ufficio di Direzione Lavori il quale, nei successivi 5 giorni, comunicherà all'Impresa le proprie determinazioni.

Scaduto inutilmente detto termine il programma si intenderà definitivamente approvato.

Art. 16 - Oneri a carico dell'Impresa

Oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato, dalle vigenti disposizioni di legge, dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, qualora non espressamente previsti tra gli oneri contrattuali, e quindi compensati o con la specifica voce di elenco prezzi od in altro modo indicato negli elaborati, sono a carico dell'Impresa:

- 1.** La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità degli accessi e delle comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente.
- 2.** L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- 3.** I tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle verifiche, alla contabilità dei lavori, comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari. La consegna all'Ufficio di Direzione Lavori, prima dell'esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto trasparente che su supporto magnetico sotto forma di files in formato .dwg. Tutti i rilievi saranno riferiti a capisaldi I.G.M. concordati con l'Ufficio di Direzione Lavori debitamente monografati.
- 4.** L'approntamento delle opere provvisorie quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fuggatori, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- 5.** La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.
- 6.** La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
- 7.** La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa che avute in consegna dall'Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante limitatamente alle opere consegnate.
- 8.** Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti;
- 9.** L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la sicurezza e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. 07/01/1956 n. 164 e sue modificazioni, restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni della Legge 13/06/91 n. 190 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 610 del 16/06/1996, nonché delle norme a loro modifica od integrazione vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
- 10.** La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, degli strumenti topografici e di quelli informatici, completi di software, per l'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant'altro.

11. La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilità ed alla rappresentazione delle opere in esecuzione.
12. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
13. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
14. L'autorizzazione al libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
15. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
16. Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
17. L'esecuzione di eventuali scavi di assaggio e di eventuali sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni occorrenza per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti.
18. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi.
19. Ogni prova che l'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.
20. Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi.
21. Il ricevimento, a richiesta dell'Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
22. Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.
23. L'eventuale estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone interessate dalle opere, le demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale, all'Amministrazione appaltante nei siti indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori
24. Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori.
25. La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori scorporati da altri compiuti.
26. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere provvisorie.
27. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, da far pervenire alla Direzione Lavori, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 25,00. Le notizie da fornire sono le seguenti:
 - numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;

- genere di lavori eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
- 28.** La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate con l'Ufficio di Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili la denominazione dell'Azienda Appaltante, la località di esecuzione dei lavori, l'oggetto e l'importo degli stessi nonché la denominazione dell'Ente preposto alla Direzione Lavori. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Impresa una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 50,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento finale.
- 29.** La completa responsabilità per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale.
- 30.** La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato.
- 31.** La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere.

Art. 17 - Prescrizioni in materia di Sicurezza

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 ed in particolare di quanto disposto dagli articoli 17 e 18. E' tenuta altresì:

- a) a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, relativo all'esercizio dell'attività di impresa;
- b) a redigere il Piano Operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, **prima dell'inizio dei lavori**;
- c) ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008;
- d) a predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- e) a curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- f) a curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- g) a curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Direttore dei Lavori;
- h) a curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- i) ad impiegare personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione (art. 37 del D.Lgs. 81/2008) sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- j) ad utilizzare attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
- k) a non procedere a qualsiasi titolo all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscala, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
- l) ad osservare nei confronti del personale impiegato gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie,

assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale.

Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell'Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d'Ufficio e l'Amministrazione tratterà pari importo sul successivo acconto.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, salvo quanto più specificatamente previsto negli artt. 3 e 6 della citata legge, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio pubblico aggiudicato dall'Amministrazione.

Art. 19 - Danni dipendenti da forza maggiore

I danni provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del Regolamento.

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 20 - Responsabilità dell'Impresa

Sarà obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai; rimane comunque stabilito che l'Impresa assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta **nella misura dello 0,50%**.

Art. 21 - Anticipazioni fatte dall'Impresa

Qualora l'Impresa effettuasse delle anticipazioni in nome e per conto della Stazione Appaltante ed a seguito di specifico ordine, l'interesse annuo che gli verrà accordato per tali somme anticipate è pari al tasso di sconto ufficiale in vigore decorrenti dalla data di presentazione delle relative fatture.

Art. 22 - Domicilio legale dell'Impresa - Controversie

Agli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale l'Impresa deve avere domicilio nel luogo quale ha sede l'Ufficio di Direzione Lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli Uffici ADISU, o lo studio di un professionista, o gli Uffici di Società legalmente riconosciuta.

Le comunicazioni di qualsiasi genere dipendenti dal contratto devono essere effettuate dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del procedimento presso il domicilio dell'Appaltatore eletto ai sensi del dell'art. 2, co. 1, del Capitolato Generale.

Quando sorgessero contestazioni o controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa, è escluso il ricorso all'arbitrato e la competenza spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Art. 23 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ed in relazione alle categorie dei lavori, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili o affini, e negli accordi provinciali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e potrà procedere nei modi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 24 - Consegna dei lavori - Sospensioni e Riprese dei lavori

La consegna dei lavori costituenti l'appalto avverrà secondo le modalità previste dell'art. 153 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Detta consegna risulterà da apposito verbale redatto secondo le prescrizioni dell'art. 154 del Regolamento.

Dalla data di detto verbale verrà computato il tempo utile per dare il lavoro finito.

Qualora si procedesse alla sospensione dei lavori si redigeranno appositi verbali a norma dell'art. 158 del Regolamento.

La sospensione comporterà pari slittamento del tempo di esecuzione.

Detti verbali di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa, di cui al già citato art. 158 del Regolamento, dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al Responsabile del Procedimento

entro e non oltre cinque giorni dalla data della loro redazione, così come espressamente sancito dall'art. 158 comma 3 del Regolamento.

In caso di sospensione di durata maggiore di 90 giorni si procederà al pagamento in acconto qualunque sia l'importo del credito maturato ai sensi dell'art. 141 del Regolamento.

Art. 25 - Tempo utile per ultimare i lavori

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'appalto dovranno essere completamente ultimate nel termine di **giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.**

Art. 26 - Penali per ritardi – Premio di accelerazione

In applicazione dell'art. 145 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, l'Impresa sarà assoggettata alla penale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse, salvo la rivalsa dei danni maggiori. L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell'art. 159 del già richiamato Regolamento.

Non è previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione di cui all'art. 145 del Regolamento.

Art. 27 - Accertamento e misurazione dei lavori

Per l'accertamento e la misurazione dei lavori in corso d'opera valgono le disposizioni di cui all'art. 185 del Regolamento.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Impresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni le sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere le verranno senz'altro addebitati.

In tale caso, inoltre, l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 28 - Conto finale, Certificato di regolare Esecuzione

Il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, verrà compilato lo stato finale dei lavori, è fissato in tre mesi decorrenti dalla data di ultimazione, questa debitamente accertata mediante apposito certificato dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Impresa ai sensi dell'art. 199 del Regolamento.

Per i lavori di cui trattasi il certificato di collaudo è sostituito dal **Certificato di Regolare Esecuzione**, ai sensi dell'art. 237, comma 1, del Regolamento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso **non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori** e contiene gli elementi di cui all'articolo 229 del Regolamento.

Per tutto il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C. C., l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che non

rispondessero alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto la pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori

Art. 29 - Direzione tecnica del cantiere, Direttore dei Lavori

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'Ufficio di Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il Direttore dei Lavori nominato dalla Stazione Appaltante è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII del Regolamento e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art. 30 - Disciplina nel cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 31 - Orario di lavoro e lavoro straordinario

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli accordi locali.

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

Questi può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

All'infuori dell'orario normale e nei giorni festivi l'Impresa non potrà eseguire lavori che richiedano la presenza del personale del Direttore dei Lavori.

Art. 32 - Ordini della Direzione Lavori

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato.

L'Impresa non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione di ufficio, con addebito delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell'ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che L'Impresa è tenuta a firmare.

Il Direttore dei Lavori, nell'esercizio delle proprie funzioni può chiedere elementi inerenti la sicurezza, propone al Committente la sospensione di lavorazioni e l'allontanamento dell'Impresa nel caso di gravi inosservanze alle norme di sicurezza, può altresì sospendere autonomamente singole lavorazioni o tutte le attività in caso di pericolo grave od imminente direttamente riscontrato.

Art. 33 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 224 del Regolamento sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai

difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

Art. 34 - Inadempienze dell'assuntore

In caso di inadempienze da parte dell'assuntore degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto mediante semplice denuncia scritta. Tale facoltà è inoltre valida in caso di reiterate segnalazioni di gravi inadempienze in merito al rispetto delle norme di sicurezza che il Direttore dei Lavori farà pervenire al Committente.

Art. 35 - Materiali ed apparecchiature a piè d'opera ed esecuzione dei lavori: condizioni generali di accettazione e prove di controllo

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità.

I materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 165 del Regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di verifica di regolare esecuzione.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive in sede di verifica di regolare esecuzione.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dal Direttore dei Lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove il Direttore dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Il Direttore dei Lavori può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale

scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale.

Art. 36 - Piani di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato a redigere e far redigere ai subaffidatari che debbono eseguire lavorazioni in cantiere, prima dell'inizio delle lavorazioni, il piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato e dalle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006, al D. Lgs. 81/2008, al DPR 222/2003.

A tal fine è obbligato a:

- presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento di progetto per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa e/o dei subaffidatari che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere nella realizzazione dell'opera;
- accettare l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed allegato al presente contratto per formarne parte integrante;
- predisporre il piano operativo di sicurezza secondo le modalità stabilite nel DPR 222/03 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare, ai sensi del D. Lgs.163/2006, come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008;
- nominare il direttore tecnico di cantiere dotandolo, in qualità di preposto di cui al D. Lgs. 81/2008, dei poteri decisionali e di spesa necessari ad assicurare continuative condizioni di sicurezza ed igiene in cantiere;

I Piani della Sicurezza ed i relativi allegati devono essere rispettati in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore, anche attraverso la vigilanza del direttore tecnico di cantiere, ottemperare e far ottemperare a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni e/o accedere in cantiere, a tutte le disposizioni ivi contenute, oltre a quelle normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui egli ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o le prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare, l'Appaltatore deve attestare di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto e cioè dei nominativi del Committente e/o del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

L'Impresa si impegna ad adeguare e far adeguare alle imprese esecutrici subaffidatarie i Piani Operativi della Sicurezza alle prescrizioni imposte dal coordinatore per l'esecuzione, qualora questo rilevi e contesti, in ogni momento sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione delle singole lavorazioni lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente.

I piani operativi di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati a cura dell'Appaltatore e/o dei datori di lavoro delle altre imprese subaffidatarie nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore o i subaffidatari intendano apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Ciò previa preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Allo stesso modo l'Appaltatore deve presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento in quel momento vigente per l'appalto sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa e/o di subaffidatari che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere e alle effettive lavorazioni che si debbono svolgere, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni eventualmente disattese nel piano stesso.

I piani operativi di sicurezza devono essere sottoscritti oltre che dai rispettivi Datori di Lavoro, dall'Appaltatore e dal Direttore Tecnico Cantiere che assumono, di conseguenza:

- la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dai subaffidatari che debbono eseguire lavorazioni in cantiere compatibili tra loro e coerenti con il piano di coordinamento e sicurezza redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L'Appaltatore resta l'unico responsabile del mancato coordinamento delle imprese esecutrici, del mancato aggiornamento e del mancato rispetto del PSC e/o dei POS nel caso abbia svolto o fatto svolgere ad altre imprese lavorazioni in cantiere con personale e mezzi in difformità a quanto previsto dai piani di sicurezza approvati dal coordinatore per l'esecuzione, senza comunicare, con congruo anticipo, variazioni e/o modifiche intervenute nel cantiere al coordinatore stesso e senza assicurarsi che abbia eventualmente aggiornato il PSC e verificato il corretto aggiornamento dei POS delle Imprese esecutrici. In tal caso le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e più in generale il personale preposto dall'Amministrazione alla direzione della contabilità e sorveglianza.

L'Appaltatore deve portare a conoscenza e deve assicurarsi che i subaffidatari portino a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i contenuti dei piani di sicurezza e di eventuali successivi aggiornamenti.

Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi) e, più in generale, alle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro nel presente capitolato, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri documenti progettuali del presente appalto, è stabilita una sanzione a carico dell'Impresa

appaltatrice valutata come detrazione percentuale dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei pagamenti in acconto e a saldo. Ciò anche se l'inadempienza sia da attribuire a comportamenti e/o ad atti di subappaltatori, subfornitori, noleggiatori e loro dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere. Le inadempienze sono accertate dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione o dagli Enti preposti a fare ispezioni in cantiere (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro).

Accertata l'inadempienza, il coordinatore per l'esecuzione redige, in contraddittorio con il Direttore tecnico di Cantiere o con l'Appaltatore, apposito verbale di contestazione, nel quale è riportato il tipo di violazione riscontrata attribuendo ad essa la qualifica di lieve, media o grave sulla base della tabella di graduazione del rischio riportata in allegato al PSC di progetto.

Nel caso di violazione non riportata in tale tabella, l'entità del rischio verrà attribuita dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a suo insindacabile giudizio. In occasione dell'emissione di ogni SAL il coordinatore per l'esecuzione, sulla base delle inadempienze riscontrate e dei verbali redatti propone al Direttore dei lavori e al Committente o Responsabile dei lavori la percentuale di detrazione degli oneri della sicurezza da corrispondere all'Impresa secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Il verbale deve essere firmato dal Direttore tecnico di cantiere e, in assenza di quest'ultimo, dall'operaio responsabile delle lavorazioni in atto e, in caso di rifiuto, da altre persone presenti sul posto o da testimoni.

Deve poi essere notificato all'Impresa esecutrice. Il verbale riporta anche le disposizioni impartite ed il tempo concesso all'Impresa per eliminare l'inadempienza rilevata.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani da parte dell'Impresa e il mancato rispetto delle prescrizioni di eliminazione delle inosservanze sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

Art. 37 - Inadempimento e risoluzione del contratto

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale a carico dell'Impresa;
- b) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Impresa;
- c) violazione delle disposizioni in materia di subappalto e/o di cessione del contratto;
- d) impiego di personale non dipendente dell'Impresa o non assunto regolarmente;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- f) utilizzo di prodotti e/o materiali e/o attrezzature in violazione delle norme previste dal Capitolato;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le gravi violazioni degli obblighi assicurativi previdenziali relativi al pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nell'appalto;
- h) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione;
- i) non ottemperanza, entro 8 (otto) giorni, alle prescrizioni dell'Amministrazione in conseguenza dei rilievi effettuati dai soggetti incaricati del controllo sull'esecuzione dei lavori;
- j) mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- k) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa in materia di lotta contro la mafia;

D) non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa nella fase contrattuale.

In presenza di una delle ipotesi sopra elencate, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Impresa riceve la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che l'Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Dal quel momento l'Impresa si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto.

Art. 38 - Risoluzione anticipata

Qualora dovesse esserci l'istituzione di un'unica Azienda per il Diritto allo Studio in Campania, l'Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere aggiunto se non quello di preavviso di 30 giorni.

In caso di risoluzione anticipata l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo contrattuale.

Art. 39 - Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o in base a proprie esigenze funzionali, di recedere in ogni momento dal contratto di appalto sottoscritto con l'Impresa, senza che questa possa avanzare al riguardo pretese di alcun genere. Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei casi previsti:

- sopraggiunta pronuncia giurisdizionale sfavorevole all'Amministrazione e/o all'Impresa;
- sopravvenute disposizioni decisionali da parte degli organi competenti;

Il recesso sarà comunicato con Raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di recesso l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico dell'Impresa, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.